Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Sabato, 4 aprile 1931 - Anno IX** — **Numero 78**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 465. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I, nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104 — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso n. 19: **Prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e della Società « Dante Alighieri »:** Estrazione 52ª del 31 dicembre 1930-IX.

(1584)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 536.

LEGGE 23 marzo 1931, n. 259.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Il contributo dello Stato a pareggio dei bilanci delle singole Colonie, già consolidato per gli esercizi finanziari dal 1930-31 al 1932-33, in forza del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1232, viene fissato, per l'esercizio 1931-32, nelle cifre appresso indicate, in dipendenza dell'attuazione del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e della riduzione dei prezzi, delle forniture e delle prestazioni d'opera:

per la Tripolitania	L.	167.600.000
per la Cirenaica	»	182.700.000
per l'Eritrea	»	20.700.000
per la Somalia.	»	45.000.000
Totale . . .	L.	416.000.000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'amministrazione centrale e personale appartenente, o già appartenente, ad altre amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Spese fisse)	3,000,000 —
2	Indennità di tramutamento, di missione e rimborso spese di viaggio - Assegni agli addetti ai Gabinetti - Spese per consigli e commissioni	175,000 —
3	Sussidi al personale in attività di servizio ed agli ex impiegati e loro famiglie	21,000 —
4	Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale ed a funzionari di altre amministrazioni incaricati di studi e lavori nell'interesse dell'Amministrazione coloniale	97,000 —
5	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	2,000 —
6	Manutenzione del palazzo della Consulta, adattamenti ed impianti vari nei locali dell'Amministrazione centrale	135,000 —
7	Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca ed abbonamenti a periodici per la biblioteca e l'ufficio traduzioni, rilegature e spese varie per la conservazione e l'ordinamento del materiale della biblioteca medesima	30,000 —
8	Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni	40,000 —
9	Spese per i telegrammi di Stato (Spesa obbligatoria)	600,000 —
10	Rimborso al tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere (Spesa obbligatoria)	16,000 —
11	Spese casuali	25,000 —
12	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione coloniale (art. 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, numero 1285)	*per memoria*
13	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
		4,141,000 —
	Spese per servizi speciali.	
14	Spese per studi, ricerche, esplorazioni e pubblicazioni interessanti le colonie, congressi, esposizioni e propaganda coloniale - Sovvenzioni ad Istituti nazionali ed internazionali aventi scopi coloniali	185,000 —
15	Spese pel funzionamento dell'ufficio cartografico e per l'acquisto e la preparazione di carte geografiche e topografiche	15,000 —
16	Museo coloniale - Spese per acquisto, ordinamento, manutenzione e conservazione delle raccolte e per il funzionamento del museo	16,000 —
17	Spese politiche segrete	50,000 —
18	Spese politiche per le colonie da erogarsi direttamente dal Ministero	300,000 —
19	Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli - Spese per il personale addettovi e per il funzionamento dei servizi	650,000 —
		1,216,000 —
	Debito vitalizio.	
20	Pensioni ordinarie (Spesa fissa)	1,250,000 —
21	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	40,000 —
		1,290,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese diverse.	
22	Quota parte corrispondente agli interessi della annualità dovuta dalla Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di lire 3.000.000 concessole per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc per la irrigazione della pianura di Tessenei (Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2155 - Sesta delle quaranta annualità)	124,512.22
23	Fondo a disposizione del Ministero per contributi e concorsi di spese a favore dell'avvaloramento agrario delle colonie	15,000,000 —
		15,124,512.22
	Contributi alle Colonie a pareggio dei bilanci.	
24	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Tripolitania	167,600,000 —
25	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Cirenaica	182,700,000 —
26	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Eritrea	20,700,000 —
27	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Somalia	45,000,000 —
		416,000,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Rimborso di somme anticipate.	
28	Quota parte, in conto capitale, della annualità dovuta dalla Colonia Eritrea, per l'ammortamento del mutuo di lire 3.000.000 concessole per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc per la irrigazione della pianura di Tessenei (Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2155. - Sesta delle quaranta annualità)	34,929.78
	Anticipazioni ai Governi coloniali.	
29	Mutuo del Tesoro dello Stato al Governo della Tripolitania per concorso al finanziamento della costituenda società a Pisida (Zuara) per la produzione del potassio e del magnesio dalle acque marine (Regio decreto 19 luglio 1929, n. 1396 - Terza ed ultima rata)	1.000,000 —
	Partite che si compensano con l'entrata.	
30	Fondo da assegnarsi ai Governi coloniali e al Deposito truppe coloniali in Napoli, per gli scopi fissati dall'articolo 3 del Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2638 - (Fondo scorta per i servizi militari)	4,500,000 —
	Totale della categoria « Movimento di capitali »	5,534,929.78

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

RIASSUNTO PER TITOLI.

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
Spese generali	4,141,000 —
Spese per servizi speciali	1,216,000 —
Debito vitalizio	1,290,000 —
Totale della categoria I della parte ordinaria	6,647,000 —
TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
Spese diverse	15,124,512.22
Contributi alle colonie a pareggio dei bilanci	416,000,000 —
Totale della categoria I della parte straordinaria	431,124,512.22

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	Categoria II. — Movimento di capitali.	
	Rimborso di somme anticipate	34,929.78
	Anticipazioni ai Governi coloniali	1,000,000 —
	Partite che si compensano con l'entrata	4,500,000 —
	Totale della categoria II della parte straordinaria	5,534,929.78
	Totale del titolo II (Parte straordinaria)	436,659,442 —
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	443,306,442 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	437,771,512.22
	Categoria II. — Movimento di capitali	5,534,929.78
	Totale generale	443,306,442 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 537.

LEGGE 23 marzo 1931, n. 258.

Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma per le poste e i telegrafi e di quella per i servizi telefonici di Stato, per l'esercizio finanziario 1927-28.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in . . . . L. 12.634.512.941,09
delle quali furono riscosse . . . . » 11.114.520.552,81

e rimasero da riscuotere . . . . L. 1.519.992.388,28

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1927-1928, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 12.634.512.941,09
delle quali furono pagate . . . . » 10.857.127.524,87

e rimasero da pagare . . . . L. 1.777.385.416,22

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1926-27 restano determinate in . L. 2.985.127.555,31
delle quali furono riscosse . . . . » 2.033.286.498,72

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 951.841.056,59

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1926-27 restano determinate in . . . L. 2.763.032.257,46
delle quali furono pagate . . . . . . » 2.162.472.002,29

e rimasero da pagare . . . . . . L. 600.560.255,17

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1927-28 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1927-28 (art. 1) . . . . L. 1.519.992.388,28
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) » 951.841.056,59

Resti attivi al 30 giugno 1928 . . . L. 2.471.833.444,87

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1927-28 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1927-28 (articolo 2) . . . . L. 1.777.385.416,22
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) » 600.560.255,17

Resti passivi al 30 giugno 1928 . . L. 2.377.945.671,39

Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi.

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio mesimo in . . . . L. 1.039.191.174,83
delle quali furono riscosse . . . . » 917.451.538,29

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 121.739.636,54

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1927-1928, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 1.039.191.174,83
delle quali furono pagate . . . . . » 730.618.253,42

e rimasero da pagare . . . . L. 308.572.921,41

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1926-27 in L. 217.077.468,51, restano determinate, per effetto di maggiori accertamenti, in . . L. 217.377.531,26
delle quali furono riscosse . . . . » 210.777.337,53

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 6.600.193,73

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1927-28 in L. 483.045.354,31, restano determinate, per effetto di maggiori accertamenti, in . . . L. 483.345.417,06
delle quali furono pagate . . . . . » 433.264.480,68

e rimasero da pagare . . . . L. 50.080.936,38

Art. 11.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1927-28 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1927-28 (art. 7) . . . . L. 121.739.636,54
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 9) » 6.600.193,73

Resti attivi al 30 giugno 1928 . . . L. 128.339.830,27

Art. 12.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1927-28 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1927-28 (art. 8) . . . . L. 308.572.921,41
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 10) » 50.080.936,38

Resti passivi al 30 giugno 1928 . . . L. 358.653.857,79

Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 13.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1927-28 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in . . . . L. 208.859.480,60
delle quali furono riscosse . . . . » 94.599.098,12

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 114.260.382,48

Art. 14.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione predetta accertate nell'esercizio finanziario 1927-28, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 208.859.480,60
delle quali furono pagate . . . . . » 42.007.714,31

e rimasero da pagare . . . . L. 166.851.766,29

Art. 15.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1926-27 in L. 140.304.337,42 restano determinate, per effetto di minori accertamenti, in . . L. 140.213.291,12
delle quali furono riscosse . . . . » 133.070.139,14

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 7.143.151,98

Art. 16.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1926-27 in L. 158.334.353,36, restano determinate, per effetto di maggiori accertamenti, in . . . L. 159.181.598,19
delle quali furono pagate . . . . . » 133.661.670,43

e rimasero da pagare . . . . L. 25.519.927,76

Art. 17.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1927-28 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate per la competenza propria dell'esercizio 1927-28 (art. 13) . . . . L. 114.260.382,48

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 15) » 7.143.151,98

Somme riscosse e non versate . . . » 407,45

Resti attivi al 30 giugno 1928 . . . L. 121.403.941,91

Art. 18.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1927-28 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1927-28 (art. 14) . . . . L. 166.851.766,29

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 16) » 25.519.927,76

Resti passivi al 30 giugno 1928 . . L. 192.371.694,05

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 538.

LEGGE 16 marzo 1931, n. 260.

Deferimento al Consiglio di amministrazione della Milizia nazionale forestale di giudicare le mancanze commesse dal personale civile dei ruoli transitori tecnici e d'ordine della Milizia nazionale forestale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I giudizi sulle mancanze disciplinari commesse dal personale dei ruoli transitori tecnici e d'ordine forestali, sono devoluti al Consiglio d'amministrazione della Milizia nazionale forestale, istituito con l'art. 10 della legge 13 dicembre 1928, n. 3141.

Per le mancanze di cui trattasi saranno applicate le sanzioni comminate dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 539.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 marzo 1931, n. 261.

Passaggio alla seconda Commissione del Ministero dell'educazione nazionale di talune delle attribuzioni spettanti al Comitato esecutivo della 6ª sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale in materia di carriera, di disciplina e di ricorsi del personale degli Istituti nautici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 6 e 13 del R. decreto 16 luglio 1923, numero 1753;
Visto il R. decreto 15 novembre 1928, n. 2660;
Visto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2197, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, e successive modificazioni;
Visto il regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale direttivo ed insegnante dei Regi istituti nautici, approvato con R. decreto 15 gennaio 1925, n. 373, e successive modificazioni;
Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 8 luglio 1929, n. 1222;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare norme in materia di carriera, di disciplina e di ricorsi del personale dei Regi istituti nautici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni attualmente spettanti al Comitato esecutivo della Sezione 6ª del Consiglio superiore dell'educazione nazionale in materia di carriera, di disciplina e di ricorsi del personale dei Regi istituti nautici, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1929, n. 1222, sono devolute alla 2ª Commissione istituita presso il Ministero dell'educazione nazionale con l'art. 6 del R. decreto 16 luglio 1923, n. 1753.

Art. 2.

Per l'adempimento delle attribuzioni di cui all'art. 1 del presente decreto la 2ª Commissione è composta — oltre che del direttore generale per l'istruzione tecnica e dei tre membri di cui alla lettera *a*) dell'art. 13 del R. decreto 16 luglio 1923, n. 1753 — di un membro scelto dal Ministro per l'educazione nazionale fra il personale di ruolo direttivo od insegnante dei Regi istituti nautici.

La Commissione seconda, così costituita, seguirà, per gli affari di sua competenza, la procedura già stabilita per la Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione nautica.

Art. 3.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, che ha vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 306, foglio 117. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 540.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 febbraio 1931, n. 264.

Sistemazione dei rapporti di debito e credito fra il Tesoro dello Stato e la Società italiana « Industria Pesca e Sottoprodotti », con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente necessità di assecondare il programma di riassetto finanziario della Società anonima italiana « Industria Pesca e Sottoprodotti »;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a sistemare con apposita convenzione, in modifica e deroga anche di precedenti convenzioni e delle vigenti disposizioni di legge, i rapporti di debito e credito esistenti fra il Tesoro dello Stato e la Società anonima italiana « Industria Pesca e Sottoprodotti », sedente in Roma.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 306, foglio 120. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 541.

REGIO DECRETO 12 marzo 1931, n. 281.

Modifica della tariffa dei diritti di borsa spettanti al Consiglio provinciale dell'economia di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 29 marzo 1928 col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa, spettanti al Consiglio provinciale dell'economia di Roma;

Vista la deliberazione, in data 18 dicembre 1930, del Consiglio provinciale dell'economia di Roma, con la quale sono state stabilite delle modifiche alla tariffa di cui sopra;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 11 — capo III, Accesso ai recinti riservati — dell'attuale tariffa e norme di applicazione dei diritti di borsa spettanti al Consiglio provinciale dell'economia di Roma viene così modificato:

« Per accedere ai recinti riservati nella sala della Borsa sono dovuti i diritti di cui appresso. Il pagamento dei diritti è comprovato da speciali tessere rilasciate dalla segreteria del Consiglio provinciale dell'economia.

« Diritti di accesso ai recinti riservati di Borsa:

1. Agenti di cambio	L.	25
2. Rappresentanti di agenti di cambio	»	200
3. Impiegati	»	150
4. Fattorini	»	75
5. Rappresentanti di Istituti di credito nel recinto delle banche e banchieri	»	600
6. Impiegati	»	250
7. Banchieri, commissionari, cambiavalute, remisiers	»	250
8. Fattorini	»	150

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 1. — FERZI.

Numero di pubblicazione 542.

REGIO DECRETO 23 febbraio 1931, n. 263.

Erezione in ente morale della « Fondazione Sottotenente Giuseppe Chesti » a favore del 1° reggimento genio radiotelegrafisti.

N. 263. R. decreto 23 febbraio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, la « Fondazione Sottotenente Giuseppe Chesti » a favore del 1° reggimento genio radiotelegrafisti viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 543.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1931, n. 269.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Orfanotrofio Antonio e Sante Tenuta », con sede in Marano Marchesato.

N. 269. R. decreto 19 febbraio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Orfanotrofio Antonio e Sante Tenuta » con sede in Marano Marchesato, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 544.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1931, n. 272.

Accettazione di alcuni quadri per il Museo nazionale di San Martino, in Napoli.

N. 272. R. decreto 19 febbraio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene accettata la donazione di alcuni quadri fatta dal cav. Emilio Pivetta al Museo nazionale di San Martino in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 545.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1931, n. 273.

Autorizzazione al Regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano ad accettare un'offerta per l'istituzione di due premi sessennali.

N. 273. R. decreto 19 febbraio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano, viene autorizzato ad accettare l'offerta dal prof. Ernesto Pascal, per l'istituzione di due premi sessennali, l'uno a favore dei cultori di lettere, l'altro di matematica pura.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 546.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1931, n. 274.

Modificazione dello statuto per il conferimento del posto di studio « Michele Valteroni », in Scansano.

N. 274. R. decreto 19 febbraio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, vengono apportate alcune modificazioni allo statuto per il conferimento del posto di studio « Michele Valteroni » in Scansano.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 547.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1931, n. 276.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ospedale civile per i poveri e Asilo di mendicità Gesù e Maria », con sede in Vieste.

N. 276. R. decreto 19 febbraio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedale civile per i poveri e Asilo di mendicità Gesù e Maria », con sede in Vieste (Foggia), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico con alcune modifiche.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1931 - *Anno IX*

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1931.

Variazioni ed aggiunte al prospetto allegato al regolamento per i gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la domanda in data 9 dicembre 1930, con la quale il Regio commissario generale per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi in Sicilia e Reggio Calabria chiede che il cianuro di calcio — $Ca(CN)_2$ —, da solo o mescolato con altre sostanze, sia riconosciuto come gas tossico ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Ritenuto che il cianuro di calcio, da solo o mescolato con altre sostanze, ha la caratteristica di liberare spontaneamente acido cianidrico, ove sia esposto all'aria, e che quindi deve considerarsi gas tossico ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed il suo impiego deve essere soggetto alle norme sancite nel citato regolamento approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147, allo stesso modo che i cianuri alcalini di potassio e di sodio, inscritti al n. 5 del prospetto allegato al regolamento medesimo;

Sentita la Commissione tecnica permanente per i gas tossici in adunanza 17 gennaio 1931-IX;

Veduti gli articoli 1, 2, 4 e 68 del regolamento stesso;

Decreta:

Art. 1.

La sostanza denominata cianuro di calcio — $Ca(CN)_2$ — è riconosciuta ufficialmente come « gas tossico » agli effetti dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848.

Art. 2.

La voce n. 5 — cianuri alcalini di potassio e di sodio — colonna 2ª — dell'elenco dei gas tossici contenuto nel prospetto di cui all'art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è sostituita dalla seguente:

« Cianuri alcalini di potassio e di sodio — Cianuro di calcio, da solo o mescolato con altre sostanze ».

Il direttore generale della sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(1579)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1931.
Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della straordinaria gestione della Congregazione di carità e di altre opere pie in Catania.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 25 settembre 1930 col quale fu prorogato fino al 31 dicembre 1930 il termine assegnato per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione della Congregazione di carità e di altre undici istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Catania;

Vista la proposta del Prefetto per la concessione di un'ulteriore proroga dei poteri del detto commissario, ad esclusione però per l'Ospedale Vittorio Emanuele, per il quale è in corso la ricostituzione dell'ordinaria amministrazione;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori relativamente alla Congregazione di carità e alle altre opere pie di cui sopra ad esclusione dell'Ospedale Vittorio Emanuele, è prorogato fino al 30 aprile 1931.

Il prefetto di Catania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(1580)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1931.
Ammissione dell'industria della fabbricazione dei saponi trasparenti liquidi alle agevolezze consentite all'alcool denaturato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi per l'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento sugli spiriti approvato con R. decreto 25 novembre 1909, n. 762;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

L'industria della fabbricazione dei saponi trasparenti liquidi è ammessa a godere delle agevolezze consentite all'alcool denaturato.

Art. 2.

L'alcool da adibirsi alla preparazione dei saponi di cui sopra dovrà essere adulterato col seguente denaturante:

olio di ricino	kg.	1
olio di pino II	»	1
soda caustica a 36° Bé	»	1

per ogni ettolitro di spirito.

Art. 3.

Gli ingredienti di cui al precedente art. 2 saranno forniti dalla ditta e previamente verificati dal competente Laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette.

Art. 4.

La denaturazione dovrà eseguirsi in presenza degli agenti della Finanza, i quali sottoporranno l'alcool denaturato a vigilanza permanente, assistendo poscia alla sua immissione nella massa saponosa.

Art. 5.

Non sarà consentita la preparazione di saponi trasparenti liquidi, con lo spirito così denaturato, che contengano più del 15 % in volume di alcool.

Roma, addì 16 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(1578)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 492 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Antonio, figlio del fu Damiano e della fu Domenica Stefanich, nato a San Martino di Cherso il 15 gennaio 1851, e abitante a Vidavici (Cherso), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Toich Francesca fu Giovanni e fu Ballon Francesca nata a San Martino l'8 ottobre 1862.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(782)

N. 542 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto,

Ritenuto che il cognome « Crivicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crivicich Eugenio, figlio di Giovanni e di Francesca Camalich, nato a Vallon di Cherso il 3 marzo 1899, e abitante a Vallon, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dessanti Maria di Antonio e di Maria Ballon, nata a Vallon il 15 settembre 1900 ed alla figlia Maria, nata a Vallon il 3 maggio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(783)

N. 736 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Burich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Burich Martino, figlio del fu Martino e della fu Caterina Ocret, nato a Canfanaro il 29 agosto 1862, e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bui Antonia fu Giovanni e fu Anna Devivi, nata a Spalato il 12 aprile 1864; ed ai loro figli nati a Spalato: Rodolfo, il 2 febbraio 1906; Stefano, il 2 gennaio 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(784)

N. 1513 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bolmarcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bolmarcich Giovanni-Romualdo, figlio del fu Giovanni e di Maria Tentor, nato a Cherso il 6 febbraio 1883, e abitante a Treviso, via Manin n. 9, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bonmarco ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(785)

N. 124 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mahnic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mahnic Antonio, figlio del fu Giuseppe e della fu Anna Kjurman, nato a Villa Decani il 29 gennaio 1853, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macchini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Villa Decani dalla ora defunta Giovanna Piciga: Antonio, il 24 settembre 1877; Agostino, l'8 agosto 1896, alla nuora, moglie di Agostino; Giovanna Oblak fu Giovanni e fu Giovanna Primozic, nata a Villa Decani il 26 novembre 1902; ed alla nipote Mahnic Giustina di Agostino e di Giovanna Oblak, nata a Villa Decani l'11 giugno 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(787)

N. 27 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Tomasich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomasich Augusto, figlio di Antonio e della fu Maria Rolich, nato a Umago il 7 giugno 1894, e abitante a Umago, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tomasi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle figlie nate a Umago: Maria l'8 dicembre 1920; Lidia, il 27 maggio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(788)

N. 134 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ruglianovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ruglianovich Francesco, figlio di Paolo e della fu Giovanna Valentich, nato a Pola il 14 marzo 1894, e abitante a Pola, via Petrarca, n. 12, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rugliano ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giustina Afrodisio di Andrea e fu Randich Pasqua, nata a Pola il 3 dicembre 1892.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(789)

N. 430 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Martinolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinolich Nicolò, figlio di Marco e di Maria Nicolich, nato a Lussinpiccolo il 10 febbraio 1888, e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di «Martinoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dora Hreglich di Michele e di Tiniza Gerolimich, nata a Lussinpiccolo il 5 agosto 1903, ed alle figlie, nate a Lussinpiccolo: Maria Angela, il 5 agosto 1923; Tinza, il 23 gennaio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(794)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'ASSISTENZA, PREVIDENZA E PROPAGANDA CORPORATIVA

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo della cauzione costituita a garanzia degli assicurati italiani dalla Compagnia « Società riunite di assicurazione trasporti e riassicurazioni generali » di Napoli.

Il liquidatore della Compagnia « Società riunite di assicurazione trasporti e riassicurazioni generali », con sede in Napoli, rag. Mario Cutolo, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione di L. 166.200 di titoli del consolidato 5 %, costituita a garanzia degli assicurati costituenti il portafoglio italiano, per procedere al pagamento dei sinistri accertati e al rimborso dei premi per rischi non corsi, asserendo che gli unici creditori, in dipendenza di rapporti di assicurazione diretta sono: la ditta Costa e Saccà di Messina, per L. 17.000 e la Società industriale romagnola di Milano per L. 115.000 compresi nel piano di riparto depositato al Tribunale di Napoli.

Si invita chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo a far pervenire in debita forma legale, un ricorso a questo Ministero, Direzione generale dell'assistenza, previdenza e propaganda corporativa, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al predetto liquidatore della Compagnia « Società riunite di assicurazione trasporti e riassicurazioni generali », via P. Denza, 7 Napoli.

(1324)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.